COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Allegato alla determina LL.PP. n.57 del 23/05/2014

CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA

Art. 1 – Oggetto della concessione

Art.2 – Presa in consegna e restituzione impianto

Art.3 - Durata

Art.4 - Contributo di gestione

Art.5 – Modalità di utilizzo degli impianti

Art.6 – Utilizzo gratuito degli impianti

Art.7 – Apertura degli impianti

Art. 8 – Tariffe

Art. 9 – Proventi del concessionario

Art.10 - Servizi di supporto

Art.11 – Utilizzo degli spazi pubblicitari

Art. 12 – Programmazione attività e presentazione del piano finanziario

Art. 13 – Progetto esecutivo e realizzazione degli interventi manutentivi e di adeguamento

Art. 14 - Personale

Art. 15 – Obblighi del concessionario

Art. 16 – Controlli e forme di adeguamento dinamico alle esigenze della collettività

Art. 17 – Cauzione e garanzie assicurative

Art. 18 – Divieto di sub-concessione

Art.19 – Attrezzature e arredi

ART.20 – Penali

ART. 21 – Risoluzione

Art. 22 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 23 – Controversie

Art. 24 – Domicilio del concessionario

Art. 25 – Spese contrattuali

Art. 26 – Disposizioni finali

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha per oggetto la gestione degli impianti sportivi di Acquaviva Picena di seguito elencati:

- Palazzetto dello Sport di Via Colle Cimino;
- Campo sportivo comunale di Via Fausto Coppi;
- Centro sportivo San Francesco (La Castagna) di Via G.B. Smacchia;

Tali impianti sportivi vengono concessi in gestione, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, per lo svolgimento delle attività relative alla pratica dello sport e all'offerta di servizi compatibili con quelli praticabili negli impianti e con la loro destinazione d'uso.

Art. 2 – PRESA IN CONSEGNA E RESTITUZIONE IMPIANTO

All'atto della presa in consegna dell'impianto da parte del concessionario, sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili, anche una annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura.
Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.
Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e arredi di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato al Comune in buono stato d'uso e libero da persone o cose non di proprietà del Comune, entro tre mesi dalla richiesta

Art. 3 – DURATA

La concessione avrà la durata di anni 20 (venti)), a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto. La durata del contratto è stata determinata tenendo conto degli interventi posti a carico del Concessionario di miglioramento e adeguamento degli impianti sportivi di cui all'allegato progetto che riporta il seguente quadro economico:
importo lavori € 559.110,41 comprensivi di € 11.000, oltre IVA per oneri per la sicurezza, spese generali (IVA, progettazione, direzione lavori. Ecc.): 215.540,04.oltre a quelli proposti dal concessionario in sede di gara .

Allo scadere del termine di durata, la concessione si intenderà automaticamente cessata senza necessità di alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte del Comune.
Il Concessionario, su richiesta dell'Amministrazione comunale, nelle more della nuova procedura di affidamento, è tenuto a garantire la gestione degli impianti alle medesime condizioni sino all'affidamento del servizio al nuovo gestore, in tal caso sarà corrisposto un contributo determinato in misura proporzionale al periodo di proroga.

Art. 4 – CONTRIBUTO DI GESTIONE

Il Comune si impegna ad erogare al Concessionario, in rate trimestrali posticipate, il contributo annuo risultante dall'offerta presentata in sede di gara rispetto all'importo annuo stabilito dall'Amministrazione comunale pari ad € 48.000 + IVA se dovuta. Con tale corrispettivo, il concessionario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune in ordine all'affidamento in parola, ivi compresi gli oneri finanziari necessari per la realizzazione degli interventi di adeguamento, a totale carico dello stesso concessionario, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo pienamente soddisfatto dal pagamento dello stesso corrispettivo e dallo sfruttamento economico della gestione degli impianti nei limiti specificati dagli articoli che seguono.

Art. 5 - MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

L'Amministrazione comunale riconosce al Concessionario il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i servizi afferenti gli impianti sportivi di cui al precedente art. 1, nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato
Il Concessionario deve assicurare l'utilizzazione pubblica degli impianti e non potrà sospendere o abbandonare per alcuna causa, senza il preventivo benestare dell'Amministrazione comunale, la relativa gestione, salvo cause di forza maggiore da comunicarsi tempestivamente.

Gli impianti concessi potranno essere utilizzati sia da Associazioni sportive affiliate al CONI che da parte di gruppi amatoriali e di singoli richiedenti.
E' data facoltà al Concessionario di organizzare autonomamente corsi e attività di carattere sportivo e ogni altra attività comunque compatibile con gli impianti e la loro destinazione d'uso.
Il Concessionario dovrà fare uso degli impianti con ogni cura e senso di responsabilità, impegnandosi a conservarli e riconsegnarli in perfetto stato di efficienza e manutenzione.

Art. 6 – UTILIZZO GRATUITO DEGLI IMPIANTI
Il Concessionario è tenuto a garantire l'uso gratuito di tutti gli impianti sportivi a favore delle Scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio.
In tal caso, gli alunni saranno sotto la vigilanza e la responsabilità degli insegnanti e le Scuole risponderanno degli eventuali danni arrecati alle persone dal cattivo utilizzo della struttura, sollevando il Concessionario ed il Comune da eventuali responsabilità.

Il Concessionario è altresì tenuto ad assicurare a titolo gratuito l'uso degli impianti a favore dell'Ente per un numero di giornate minimo pari a complessivi 15 giorni annui sia per le attività ed eventi organizzati direttamente dall'Ente che per quelle patrocinate dall'Ente.

Art. 7 – APERTURA DEGLI IMPIANTI
Il Concessionario è tenuto a garantire l'apertura degli impianti sportivi in occasione di ogni gara di campionato e/o manifestazione nonché nelle seguenti fasce orarie ed in quelle aggiuntive proposte in sede di gara, fatti salvi i periodi riservati agli interventi manutentivi, previamente definiti con l'Amministrazione comunale:

Palazzetto dello sport						
lunedì	Martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	Sabato	domenica
8,00– 13,00	8,00– 13,00	8,00– 13,00	8,00– 13,00	8,00– 13,00	8,00– 13,00	
16,00-20,00	16,00-20,00	16,00-20,00	16,00-20,00	16,00-20,00		

Centro sportivo San Francesco (la Castagna)						
lunedì	Martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	Sabato	domenica
16,00-20,00	16,00-20,00	16,00-20,00	16,00-20,00	16,00-20,00		

Per quanto attiene il campo sportivo di via Coppi, lo stesso dovrà essere reso disponibile per tutte le partite casalinghe della squadra locale di categoria più elevata che segue anche il settore giovanile e per le attività ulteriori proposte dall'amministrazione nel limite delle giornate riservate alla stessa.

Il concessionario è tenuto ad esporre all'interno e all'esterno degli impianti sportivi, in luogo ben visibile al pubblico, un cartello con gli orari di apertura e chiusura della struttura.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere variazioni negli orari di utilizzo degli impianti.

Art. 8 – TARIFFE
L'accesso ai servizi degli impianti da parte degli utenti è subordinato al pagamento delle tariffe definite dallo stesso Concessionario entro il limite massimo stabilito annualmente dal Comune.
Le tariffe comprendono tutte le spese di esercizio nessuna esclusa, compreso il montaggio e smontaggio delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività. Le stesse devono essere esposte in parti facilmente visibili di ogni struttura e devono essere comunicate all'Amministrazione comunale.

Al Concessionario è consentito disporre la revoca dello spazio assegnato alle Associazioni sportive o ai Soggetti che non ottemperino al pagamento della tariffe.

Art. 9 – PROVENTI DEL CONCESSIONARIO

Al Concessionario competono i proventi derivanti da:

- tariffe per l'uso degli impianti sportivi;
- vendita di materiale sportivo pertinente all'attività sportiva svolta negli impianti di cui al successivo art.10;
- introiti derivanti da gettoniere di vario tipo installate all'interno degli impianti;
- proventi derivanti dalla gestione del bar del Centro sportivo San Francesco (La Castagna) nei modi e termini consentiti dalla legge in relazione alle autorizzazioni richieste;
- proventi derivanti dalle attività svolte all'interno degli impianti nel rispetto della normativa vigente.
- sfruttamento pubblicitario all'interno e all'esterno degli impianti sportivi che dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente in materia.

Art.10 - SERVIZI DI SUPPORTO

Il concessionario potrà attivare all'interno dell'impianto, subordinatamente alla preventiva formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, servizi di supporto all'esercizio dello sport quali bar, rivendita di articoli sportivi strettamente correlati con le attività praticate nell'impianto.
Il concessionario è tenuto a munirsi in proprio delle autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tali attività che dovranno essere intestate al legale rappresentante della società concessionaria.
Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e sono a carico del concessionario tutti gli oneri fiscali relativi ai suddetti esercizi.
E' data facoltà al concessionario di affidare a terzi i servizi di cui al presente articolo; in tal caso il concessionario dovrà darne sollecita comunicazione al Comune per la necessaria e preventiva autorizzazione.
Il concessionario e l'affidatario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi ai servizi medesimi.

Art.11 – UTILIZZO DEGLI SPAZI PUBBLICITARI

Il concessionario di gestione ha il diritto esclusivo di installare cartellonistica pubblicitaria all'interno delle strutture. Ha quindi la facoltà di esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie, effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva entro il perimetro degli impianti (ivi comprese le aree esterne).
I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari alla morale, escludendo inoltre qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti e movimenti politici.
Gli introiti derivanti dalla pubblicità di competenza del concessionario saranno dallo stesso introitati e trattenuti dallo stesso concessionario, al quale faranno capo conseguentemente i relativi oneri previsti dalla normativa vigente (Imposta Comunale sulla pubblicità, ecc.).
Nessuna responsabilità farà carico al Comune di Acquaviva Picena per eventuali manomissioni del materiale ad opera degli utenti o comunque di terzi.
In caso di realizzazione di contratti con ditte specializzate in tal senso, questi non dovranno avere una durata superiore a quella della concessione.

Art. 12 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' E PRESENTAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO

Il Concessionario dovrà presentare all'Amministrazione comunale, entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, il programma sulle attività che intende svolgere (corsi, tornei, manifestazioni, ecc.), indicando i periodi della loro realizzazione ed il piano finanziario delle attività di gestione. Tale programmazione deve essere compatibile con gli impianti e la loro destinazione d'uso e dovrà tenere conto delle eventuali osservazioni formulate dall'Amministrazione comunale.

Art. 13 – PROGETTO ESECUTIVO E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVERVENTI MANUTENTIVI E DI ADEGUAMENTO

E' a carico del concessionario quanto segue:

1. Il concessionario è obbligato a presentare nel termine massimo di 180 giorni dalla stipula della presente convenzione un progetto esecutivo redatto nel rispetto del progetto preliminare allegato agli atti di gara, in conformità a quanto disposto dagli artt. 93 del D.Lgs. 163/06 e art. 19 del DPR 207/2010 e s.m.i e di tutte le migliorie proposte in sede di offerta tecnica; dovrà inoltre essere munito dei necessari pareri prescritti dalla legge.
2. A seguito dell'approvazione della Progettazione Esecutiva da parte dell'ente, il concessionario dovrà eseguire i lavori, con le modalità previste dall'art. 32 lett. f) del D.Lgs 163/2006.
3. I lavori dovranno aver corso solo a seguito di rilascio di tutte le Autorizzazioni degli organi competenti (Regione, Provincia, ASL, Amministrazione Comunale, ecc...) e potranno essere soggetti a verifiche da parte degli uffici tecnici comunali.
4. Ai sensi dell'art. 60 comma 2 del D.P.R. 207/2010, è necessario che la realizzazione dei lavori (ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. f) avvenga ad opera di ditta certificata in possesso dei requisiti di cui al DPR 34/2000;
5. il concessionario dovrà inoltre verificare il possesso, da parte della ditta chiamata a realizzare i lavori, di tale requisito e di quelli indicati nell'art. 38 del D.lgs. 163/2006.
6. Il concessionario dovrà inoltre:
   6.1. presentare polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo n.163/06, prestata dal progettista dei lavori.
   6.2. presentare, contestualmente all'inizio dei lavori, la polizza di cui all'articolo 129, comma 1, del decreto legislativo 163/06 per una somma assicurata pari all'importo dei lavori compresa iva, a copertura dei danni da esecuzione e per una somma assicurata di euro 1.000.000,00 per responsabilità civile verso terzi.
7. Il concessionario, in fase di esecuzione dei lavori, non potrà apportare varianti progettuali senza la preventiva approvazione del Comune.
8. Sono a carico del concessionario tutti gli adempimenti e gli oneri finalizzati all'ottenimento di autorizzazioni, nulla osta e pareri richiesti ai sensi di legge.
9. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario dovrà assicurare, nei limiti del possibile, il mantenimento di alcune funzioni sportive e sociali nell'ambito degli impianti sportivi.
10. Sarà cura del concessionario provvedere alle eventuali pratiche catastali conseguenti alla realizzazione delle opere sulle strutture.
11. La data di inizio lavori dovrà essere comunicata all'amministrazione.
12. I lavori dovranno essere ultimati entro il termine perentorio di 18 mesi dalla data di stipula del presente contratto, è tuttavia facoltà del concessionario inoltrare motivata richiesta di proroga.
13. L'ultimazione dei lavori sarà formalizzata mediante tempestiva comunicazione al Comune.
14. A cura del concessionario dovranno essere ottenute le autorizzazione necessarie per l'agibilità delle opere di riqualificazione e ampliamento degli impianti sportivi.
15. I lavori dovranno essere eseguiti sotto la Direzione Lavori di tecnico abilitato, nominato a cura e spese del concessionario e comunicato al Comune.
16. Sarà cura del concedente provvedere alla nomina di uno o più collaudatori, che dovranno esercitare la propria funzione anche in corso d'opera (collaudo statico e impiantistico). I certificati di collaudo statico ed impiantistico redatti da tecnici nominati dal concessionario dovranno essere tempestivamente rimessi al Comune.
17. Gli oneri relativi alle operazioni di collaudo sono a carico del concessionario.

Sono a carico del concessionario tutte le opere di manutenzione ordinaria e periodica degli impianti, nonché quelle di manutenzione straordinaria che dovessero rendersi necessarie durante il periodo di gestione degli impianti.

Non potranno essere eseguiti interventi di manutenzione straordinaria né apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno, degli edifici e degli impianti che formano oggetto della concessione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione comunale.
In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al Concessionario del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. L'Amministrazione comunale si riserva tuttavia la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, in ragione della gravità del fatto o del

ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla risoluzione della concessione.
Tutti gli interventi realizzati dal Concessionario in forza della presente concessione e della proposta progettuale presentata in sede di gara, ivi comprese le attrezzature e i sussidi sportivi per le varie attività, al termine della concessione, rimarranno acquisiti in proprietà all'Amministrazione comunale, senza che il Concessionario possa nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute.
Nel caso in cui il Concessionario rilevi problematiche di qualsiasi genere che possano presumibilmente provocare danno o pericolo alla pubblica incolumità è obbligato ad adottare immediatamente i provvedimenti urgenti di sua competenza per l'eliminazione del possibile pericolo (attrezzature, transennature, recinzioni, ponteggi, barriere, segnalazioni, interdizione all'uso totale o parziale).

Art. 14 - PERSONALE

Il Concessionario dovrà garantire, a proprio carico, la presenza del personale qualificato necessario per l'ottimale conduzione degli impianti sportivi dati in concessione e comunque nel rispetto di quanto dichiarato in sede di offerta tecnica.
Dovrà essere garantita la qualificazione professionale degli istruttori, degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale, anche in forma di collaborazione o di volontariato, tenuto conto del trattamento giuridico, economico, previdenziale e assicurativo previsti dalla normativa e dai contratti collettivi di lavoro vigenti in materia.
Il Concessionario risponderà del corretto comportamento ed operato del personale addetto agli impianti e si impegna alla sua immediata sostituzione qualora, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, lo stesso non risulti idoneo.
I rapporti di qualsiasi natura del personale addetto alle attività gestite dal Concessionario faranno capo esclusivamente allo stesso, pertanto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né indeterminato, viene instaurato tra l'Amministrazione comunale e il personale del Concessionario. L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni di opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra il Concessionario ed i terzi. Il Concessionario si impegna a comunicare il nominativo del responsabile autorizzato a tenere i contatti con il Comune nonché ogni sua eventuale variazione.

Art. 15 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

La gestione degli impianti sportivi comporta per il Concessionario, oltre agli obblighi indicati nel precedente art. 10, l'assunzione a proprio carico dei seguenti obblighi:

- apertura degli impianti nel rispetto della fasce orarie previste dal precedente art. 6 e di quelle ulteriori offerte in sede di gara;
- apertura, chiusura e conduzione (tecnica e funzionale) degli impianti, anche durante gli orari in cui gli stessi verranno utilizzati ai sensi del precedente art. 5, direttamente e gratuitamente dalle Scuole, dal Comune o da soggetti terzi autorizzati;
- di presentare entro il 30 marzo di ogni anno il rendiconto dettagliato della gestione dell'impianto e delle attività svolte nell'anno precedente;
- di contrarre con oneri a proprio carico polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti al concessionario per danni a persone in conseguenza di tutte le attività gestite, con massimale minimo di € 1.000.000,00 unico per catastrofe e per danni a persone e a cose, come specificato al successivo articolo 14, maggiorata, nel caso di lavori realizzati dal concessionario, di un importo pari all'investimento proposto, che sarà svincolato, con riduzione sulla polizza principale solo a termine dei lavori e a collaudo ultimato ;
- fornitura dell'assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;
- controllo e vigilanza sugli accessi, sul diligente utilizzo da parte degli utenti e sulla corretta affluenza del pubblico;
- operare nel rispetto di canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, gli impianti;

- custodia degli impianti, attrezzature, materiali, sussidi sportivi ecc., nonché il ripristino o sostituzione di tutti gli arredi ed attrezzature degli impianti che risulteranno deteriorati o danneggiati;
- guardiania degli impianti sportivi e relative pertinenze sia all'interno che all'esterno;
- assolvimento, con specifico personale, di tutte le operazioni di pulizia giornaliera e programmata e ogni qualvolta se ne presenti la necessità, di ogni impianto sportivo;
- fornitura di farmaci e del materiale medicamentoso di primo soccorso del locale infermeria;
- montaggio e smontaggio delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento di ogni attività (porte di calcetto, canestri, pali per pallavolo, ecc.);
- scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in prosieguo dovessero essere emanate, in materia igienico-sanitaria, di sicurezza (sia in relazione all'attività svolta che alle attrezzature utilizzate) e di prevenzione degli infortuni e degli incendi;
- richiesta da parte del Concessionario ed ottenimento, a propria cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalle norme vigenti per lo svolgimento delle attività e per il regolare funzionamento degli impianti ed altre che si rendessero necessarie;
- riscossione delle tariffe e pagamento di tutte le spese inerenti la gestione degli impianti (volturazione a proprio nome e spese inerenti ai consumi di tutte le utenza, oneri, tasse ecc.);
- redazione, in applicazione della normativa vigente, del Documento di Valutazione dei Rischi, del Piano di Emergenza e conseguente nomina, anche laddove il Concessionario si avvalga di volontari in luogo di dipendenti, di:

• un responsabile del servizio prevenzione e protezione;
• l'addetto/i antincendio;
• l'addetto/i al pronto soccorso;

con la precisazione che, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, non configurandosi rischi d'interferenze nell'esecuzione del servizio con il personale dell'Amministrazione comunale, non sono stati stimati oneri per la sicurezza e non si è proceduto alla redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.);

- ogni altro onere di gestione derivante dal presente capitolato, anche se imprevisto o sopravvenuto durante il periodo di concessione.
- Predisposizione annuale del piano finanziario di cui all'art. 9 della presente convenzione.
- Presentazione delle garanzie di cui al successivo art. 14.

Art. 16 - CONTROLLI E FORME DI ADEGUAMENTO DINAMICO ALLE ESIGENZE DELLA COLLETTIVITA'

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento, attraverso i propri uffici o i propri rappresentanti, sopralluoghi presso le strutture al fine di verificare lo stato degli impianti sportivi dati in concessione, la regolarità ed il buon andamento della gestione, l'osservanza delle prescrizioni legislative, delle norme regolamentari e delle disposizioni contenute nel presente capitolato d'oneri, con la facoltà di impartire disposizioni alle quali il Concessionario dovrà uniformarsi. Il Concessionario ha l'obbligo di fornire agli incaricati alla vigilanza e al controllo la documentazione eventualmente richiesta. Gli impianti sono sottoposti periodicamente a verifica dello stato di conservazione e di manutenzione.

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale riscontri eventuali irregolarità e/o inadempienze, ne fa formale contestazione al Concessionario mediante fax o raccomandata A.R., intimando l'eliminazione e il ripristino di dette inadempienze in relazione alla gravità dell'inadempimento stesso.

Sia il Comune che il concessionario possono richiedere l'attivazione di nuovi servizi o la modifica di quelli esistenti sulla base di motivate e documentate esigenze dell'utenza nel rispetto del complessivo piano finanziario predisposto dal concessionario ed approvato in sede di gara.

Art. 17 - CAUZIONE E GARANZIE ASSICURATIVE

A garanzia del regolare adempimento delle obbligazioni di cui al presente contratto, il Concessionario dovrà costituire apposito deposito cauzionale di importo pari al 10% del contributo annuo offerto in sede di gara.
Il Concessionario sarà tenuto inoltre a prestare idonea garanzia fideiussoria, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di tutti i lavori indicati nel presente contratto (sia quelli posti a base di gara che le migliorie offerte), che sarà svincolata a comprovato collaudo delle opere o comunque a comprovata esecuzione degli investimenti.
Detta garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale. In caso di escussione, anche parziale, le cauzioni dovranno essere tempestivamente ricostituite.
Il concessionario dovrà presentare idonea garanzia assicurativa per danni arrecati a persone e/o cose derivanti dall'esercizio del servizio dedotto in contratto con massimale di € 1.000.000,00 (un milione) per ogni sinistro.
La polizza assicurativa dovrà esplicitamente evidenziare, con apposita clausola, che la copertura si deve estendere oltre che alle cose anche agli utenti degli impianti, agli alunni ed al personale della scuola insegnanti e non insegnanti e che l'Amministrazione comunale è comunque sollevata da ogni responsabilità per danni e o infortuni anche a causa di irregolare funzionamento degli impianti, senza esclusione di sorta.
Copia di dette polizze assicurative dovrà essere consegnata all'atto di sottoscrizione della convenzione e con cadenza annuale dovrà essere inviata copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

Art. 18 - DIVIETO DI SUB CONCESSIONE
E' fatto assoluto divieto di cedere o sub-affidare in tutto o in parte la gestione degli impianti, pena la revoca della concessione, mentre è consentita la sub-concessione dei servizi di supporto. Il Comune rimarrà comunque estraneo a qualunque rapporto e/o controversia che dovesse insorgere tra il Concessionario e il sub-concessionario.

Art.19 - ATTREZZATURE E ARREDI
Il Concessionario provvede a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi, ulteriori a quelli già installati e consegnati, che reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti del Comune.
Nessuna attrezzatura consegnata dall'Amministrazione Comunale potrà essere dal Concessionario alienata o distrutta.

ART.20 – PENALI
Qualora l'Amministrazione comunale riscontrasse inadempienze agli obblighi assunti ovvero violazioni di disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale contestazione, al Concessionario. Questo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione ed in casi d'urgenza entro 48 ore. Ove le controdeduzioni non venissero prodotte nel termine assegnato oppure, a giudizio dell'Amministrazione, risultassero insoddisfacenti, sarà applicata una penale da un minimo di € 30,00 (Euro trenta/00) a un massimo di € 300,00 (trecento/00) da applicarsi dal Responsabile del Servizio, sulla base di una valutazione della gravità della inadempienza medesima.
Il pagamento delle suddette penali dovrà avvenire entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della formale comunicazione, decorso il quale l'Amministrazione comunale si rivarrà sulla cauzione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito.

ART. 21 – RISOLUZIONE
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere immediatamente la concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con conseguente perdita del deposito cauzionale costituito e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito, nei seguenti casi:

a) l'uso improprio degli impianti oggetto di concessione;

b) la mancata esecuzione o la sospensione, grave e/o reiterata, delle attività di gestione degli impianti sportivi;
c) la grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie e di quelle in materia di sicurezza;
d) le reiterate ed accertate mancanze e/o negligenze nella manutenzione;
e) l'eventuale realizzazione di interventi di cui al precedente art. 10, non previamente autorizzati, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive;
f) la mancata realizzazione degli interventi di miglioramento ed adeguamento di cui al precedente art. 10 nei termini ivi specificati;
g) sub-concessione della gestione degli impianti e/o cessione, anche parziale, della concessione stessa, salvo quanto previsto dall'art. 17;
h) avere arrecato gravi danni alla struttura dell'impianto sportivo e non avere tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento;

Fatto salvo quanto sopra esposto e quanto previsto dalla normativa vigente in tema di risoluzione contrattuale, è facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere la concessione, con conseguente perdita del deposito cauzionale costituito e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito, in ogni altro caso in cui si verifichino inadempienze gravi e/o reiterate, dirette o indirette, alle disposizioni di legge, ai regolamenti ed agli obblighi previsti dalla presente concessione, con particolare riferimento al trattamento del personale addetto al servizio.

Art. 22 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Concessionario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.,. A tal fine il codice CIG da riportare su tutti gli strumenti di pagamento è il seguente: **5774711245**
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010.

Art. 23 – CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia in ordine alla presente concessione è competente il Foro di Ascoli Piceno. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 24 – DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO
Ai fini della presente concessione, il Concessionario elegge domicilio presso la sede comunale del Comune di Acquaviva Picena.

Art. 25 – SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese, imposte, tasse, diritti relativi alla stipula della concessione o derivanti da essa sono a carico del Concessionario.

Art. 26 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato d'oneri si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili